AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI UBICATI NEI COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, CASTELFRANCO EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO E SAN CESARIO SUL PANARO.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 16	520 del 08/07/2024, è indetto
l'avviso pubblico per la raccolta delle domande dei cittadini che	necessitano di un sostegno
economico per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato pi	rivato, approvato con propria
deliberazione di Giunta n del	

Art. 1 – Finalità

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato al sostegno dei nuclei familiari economicamente più fragili nel pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. I contributi, di cui al presente avviso, verranno erogati dall'Unione Comuni del Sorbara sulla base della graduatoria elaborata fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso

Possono presentare istanza di contributo i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, con riferimento al nucleo familiare ISEE:

- A) cittadinanza italiana;
- oppure
 - cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
- **B)** valore ISEE ordinario o corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2024 non superiore a euro € 6.400;
- C) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;

oppure

titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con l'esclusione della clausola della proprietà differita;

D) incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE, così come desunto dalla DSU relativa all'ISEE 2024, superiore al 25%.

Per l'accesso al contributo è necessaria la coesistenza di tutti i requisiti sopra richiamati.

Art. 3 - Cause di esclusione

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE presenti nel corso dell'anno 2024:

- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l'emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019 ("Fondo regionale Emergenza abitativa");
- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124 ("Fondo Inquilini morosi incolpevoli");
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- essere titolare di un contratto di locazione o godimento con la formula del patto di "futura vendita" oppure con "proprietà differita";
- avere ricevuto dalla Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) un sostegno economico al diritto allo studio universitario finalizzato, anche solo per una quota, al pagamento della locazione (ad esempio, borsa di studio per studenti "fuori sede" etc.);
- essere percettori dell'Assegno di Inclusione (ADI), nel caso in cui l'Assegno di Inclusione contenga anche il sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato (quota B);
- essere assegnatari di un alloggio nell'ambito degli interventi previsti dal Programma regionale Patto per la Casa Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 960/2023) oppure nell'ambito degli interventi della Agenzia per la locazione locale;
- essere titolari o contitolari di un atto, ancora in vigore, di rinegoziazione del contratto di locazione ai sensi del Programma regionale per la rinegoziazione delle locazioni (deliberazioni della Giunta Regionale n. 1275/2021, n. 1152/2022, n. 409/2023, n. 919/2023 e n. 760/2024);
- essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione) per una quota superiore al 50% (percentuale complessiva in capo ai componenti del nucleo ISEE sul medesimo alloggio) su unità immobiliari ad uso residenziale poste sul territorio della Regione Emilia-Romagna e adeguato alle esigenze abitative ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata sotto forma di autocertificazione esclusivamente con credenziali SPID/CNS/CIE, tramite la piattaforma regionale online, accessibile sul sito web dell'Area Politiche per l'Abitare https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative nel seguente periodo:

dalle ore 12:00 del giorno 19/09/2024 fino alle ore 12:00 del giorno 15/10/2024

Non sono considerate ammissibili le domande ricevute con modalità diverse, quindi pervenute al di fuori della Piattaforma (ad esempio via PEC o su modulo cartaceo).

La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo familiare ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.

Nel caso di più domande presentate dalla medesima persona oppure dal medesimo nucleo ISEE, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine di tempo.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda riferita al contratto in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari ISEE, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Nella domanda è sempre necessario autodichiarare il Comune dove è ubicata l'abitazione per la quale si chiede il contributo e il canone di locazione:

- sia nel caso in cui l'abitazione per cui si chiede il contributo coincida con quella di residenza:
- sia nel caso in cui l'abitazione per cui si chiede il contributo sia diversa da quella di residenza.

I cittadini che non sono in possesso delle credenziali SPID/CNS/CIE o che hanno difficoltà ad utilizzare la Piattaforma regionale, possono rivolgersi per la compilazione e la presentazione della domanda alle organizzazioni private autorizzate eventualmente convenzionate con l'Unione ovvero, al referente del servizio Politiche Abitative dell'Unione qualora delegato alla compilazione delle domande.

Per informazioni, assistenza e chiarimenti utili alla presentazione della domanda utilizzare i seguenti contatti:

- per i residenti nei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino 059/896664 <u>luciana.barbanti@unionedelsorbara.mo.it</u>
- per i residenti nei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario s.P. 059/959353 giusy.filippelli@unionedelsorbara.mo.it

Art. 5 - Graduatoria ed entità del contributo

Le domande ammesse saranno collocate in un'unica graduatoria distrettuale, in ordine decrescente di incidenza, del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE.

Nel caso di valori di incidenza uguali, avrà la precedenza la domanda con reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE più basso.

Nel caso di valori di incidenza canone/reddito uguali e di redditi lordi Irpef complessivi dei nuclei ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda con ISEE più basso.

Nel caso di valori di incidenza canone/reddito uguali, di redditi lordi Irpef complessivi dei nuclei ISEE uguali e di ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda il cui richiedente è anagraficamente più giovane.

Il contributo concedibile è calcolato secondo i seguenti due scaglioni:

Incidenza canone di locazione annuo/reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE	Contributo
Dal 25% e fino al 40% compresi	20% del canone annuo per un massimo di € 1.500,00
Oltre il 40%	25% del canone annuo per un massimo di € 2.000,00

Il contributo, concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo, viene assegnato scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto che presenta la domanda oppure il proprietario dell'alloggio, qualora la liquidazione debba essere fatta a favore di quest'ultimo, deve essere intestatario di un conto corrente bancario o postale ubicato in Italia. L'erogazione del contributo potrà avvenire solo su conti correnti bancari o postali in Italia, con esclusione quindi dei libretti postali.

E' necessario che il richiedente comunichi al Comune l'eventuale cambio dell'IBAN rispetto a quello indicato nella propria domanda.

È possibile liquidare il contributo al proprietario dell'alloggio in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il soggetto beneficiario ha richiesto espressamente che la liquidazione avvenga a favore del proprietario della abitazione;
- in caso di morosità accertata, a sanatoria della morosità stessa, sulla base di apposita valutazione da parte del Servizio Sociale.

Art. 6 - Istruttoria e controlli

L'istruttoria delle domande avverrà dopo la chiusura del Bando. Al termine dell'istruttoria si provvederà a pubblicare sul sito web dell'Unione Comuni del Sorbara l'elenco delle domande ammesse e non ammesse, identificate con l'ID domanda rilasciato in sede di presentazione delle stesse.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, in sede d'istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinate esibizioni documentali.

L'Unione Comuni del Sorbara procederà in particolare ad un approfondimento d'istruttoria nei seguenti casi:

- assenza dei dati della locazione nella banca dati INPS;
- incoerenza tra il Comune dell'alloggio in locazione autocertificato e il Comune dell'alloggio presente nella DSU;
- mancanza dell'attestazione ISEE nella banca dati INPS;
- ulteriori casi ritenuti anomali o incoerenti.

Avverso l'esclusione sarà possibile presentare ricorso motivato, entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul sito dell'Unione del suddetto elenco, mediante:

- raccomandata A/R indirizzata all'Unione Comuni del Sorbara, Piazza della Vittoria n. 8 41013 Castelfranco Emilia (MO);
- invio all'indirizzo PEC: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it;
- consegnata a mano all'Ufficio Politiche Abitative dell'Unione, Via Circondaria Sud n. 20 41013 Castelfranco Emilia (MO).

Decorso tale periodo verrà approvata e pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Unione la graduatoria definitiva degli ammessi e non ammessi al contributo, in forma anonima e con valore di notifica, secondo l'ordine stabilito al precedente art. 5.

L'Unione Comuni del Sorbara, effettua i controllo sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, confrontando i dati disponibili in anagrafica ed in altre banche dati ed acquisendo, se e ove necessario, la documentazione.

Tali controlli, eseguiti di norma dopo la concessione del contributo, verranno effettuati in modo sistematico sulle domande, ammesse a contributo, che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, ed in particolare:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione, prima dell'erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi Sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, erogano il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi Sociali.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio e si provvederà alla richiesta della restituzione dell'erogazione economica riconosciuta.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L' Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Il Responsabile della protezione dei dati designato dalla Regione è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali mantenendo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati; tali soggetti terzi sono designati "Responsabili del trattamento" e sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. E) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- concessione del contributo del Fondo regionale per il sostegno all'abitazione in locazione di cui alla LR n. 24/2001, artt. 38 e 39.

I dati personali sono comunicati, per lo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo, all'Unione di Comuni capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il Comune dove è stata presentata la domanda di contributo;

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella qualità di interessato, si ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità a svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1620 del 08/07/2024 e alle disposizioni legislative di riferimento.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così modificata dall'art. 4 della legge n. 15 del 2005, è il responsabile dell'Area Servizi Sociali e Socio-Sanitari: dott.ssa Claudia Bastai.